Comune di Villa San Giovanni

L'Organo di Revisione

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale del Comune

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Al Commissario Prefettizio

Verbale n. 65 del 30 novembre 2021

Oggetto: Parere del Revisore sull' "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell 'art. 251 comma 5 del D. Lgs.267/2000.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri di G.C., trasmessa a mezzo PEC, in data 29/11/2021, per l 'acquisizione del parere di competenza;

Visto:

- la L. 241/1990 recante: "Nuove norme sul procedimento amministrativo" ed in particolare l'art. 25;

- il D.lgs. n. 97, del 25 maggio 2016;

Considerato che:

- con delibera del Consiglio Comunale, n. 40, del 05/11/2021, è stato deliberato il dissesto finanziario del Comune, ai sensi del l'art. 246 del D.2000;
- l 'Ente intende Provvedere alla rideterminazione delle entrate proprie per come previsto nell'allegato A;

Atteso che non risulta approvato il Bilancio di previsione per l 'esercizio di riferimento;

Richiamato l 'art. 248, comma 1 , del TUEL che prevede: "a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio";

Preso atto del disposto dell'art. 251 del D.lgs. n. 267/2000 che, testualmente, prevede :

"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.”

Visto l 'art. 259 del TUEL, che, al comma 2, prevede: "l’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti";

Ritenuto, per l‘anzidetto:

- al fine di assicurare il reperimento delle risorse indispensabili al risanamento, dovere rideterminare le tariffe e le imposte, quale manovra necessaria, nella misura di cui all' Allegato A accluso alla deliberazione de qua;

- altresì, disporre che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, di cui al richiamato allegato A, sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento;

Visto l 'Allegato A alla proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso:

in ordine alla regolarità tecnica ed al la correttezza dell 'azione amministrativa, dalla Responsabile dei Servizi Finanziari;

Considerato che l 'adozione del provvedimento non comporta spese per l 'Ente e, quindi, non necessita del parere di regolarità contabile;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;

- il D.lgs. n. 181/2011 ;

- i l D.lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l 'art. 13, comma 15, del D. L. n . 2011, del 6 dicembre 2011 , convertito con la Legge n. 214/2011

Raccomanda che l'attivazione delle Entrate proprie in osservanza del dettato ex art. 251 Tuel sia improntata oltre che all'individuazione di risorse destinate al risanamento finanziario anche a strategie miranti al recupero di sacche di evasione congenite.

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione formulata dalla Responsabile dei Servizi Finanziari.

Si rammenta di trasmettere la presente deliberazione, completa di allegati di corredo, alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero degli Interni, ai sensi del 6° comma dell'art. 251 del D.Lgs . 1 8 agosto 2000, n .267.

Il Revisore dei Conti

Dott. Tommaso Rotella

(firma)